



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

VADEMECUM PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

PREMESSA

Il procedimento di concessione della cittadinanza italiana è caratterizzato da ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi che concorrono a definire il percorso di integrazione compiuto dallo straniero.

Tale discrezionalità, temperata dal principio di ragionevolezza, contraddistingue l'agere della Pubblica Amministrazione, il cui provvedimento finale («atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione» Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364 del 15/09/2023) deve essere il risultato del contemperamento tra l'interesse pubblico e quello dell'istante all'acquisizione dello *status civitatis*.

Ai fini della concessione della cittadinanza, quindi, è necessario che il richiedente abbia non soltanto rispettato il requisito della residenza legale richiesto dalla normativa, ma anche avviato un processo di integrazione nel tessuto sociale, sotto il profilo sia delle condizioni lavorative, economiche e familiari, sia della irreprensibilità della condotta.

Tutti i suddetti requisiti devono coesistere in capo all'interessato e permanere sino all'atto dell'eventuale giuramento (*ex art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993*).

Di seguito alle circolari di questa Direzione Centrale prot. 3250 del 12 maggio 2021, prot. 8958 del 25 ottobre 2022, prot. 1213 del 27 febbraio 2023, prot. 15997 del 4 dicembre 2023, si ritiene opportuno fornire ulteriori direttive ed indicazioni sulla valutazione degli elementi di ammissibilità delle istanze e sui relativi controlli propedeutici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

1. FASE PRELIMINARE

1.1. Accettazione istanze

Si richiama l'attenzione delle Prefetture sulla necessità di verificare preliminarmente se siano presenti in CIVES altre istanze facenti capo al medesimo richiedente. In tal caso, ove la precedente istanza non sia stata già definita, dovrà procedersi con il **rifiuto in ALI** della nuova domanda.

Ad ogni modo, in caso di mancato tempestivo rifiuto, dovrà comunque procedersi con l'**inammissibilità** della nuova domanda.

1.2 Verifica conflitti

Risulta di fondamentale importanza la verifica delle istanze per le quali emerga un **“conflitto pesante”** segnalato dal sistema con un *triangolo rosso*, che indica l'inserimento in CIVES di altra pratica con nome, cognome e data di nascita uguali; deve, infatti, evitarsi la presenza di più istanze per la stessa persona.

In particolare:

- ❖ laddove il **conflitto** risulti **superabile** perché l'istanza precedentemente presentata risulti definita (es. provvedimenti notificati, ricorsi non pendenti ecc.), la nuova istanza può essere accettata indicando nel campo “note” la motivazione. Si richiama l'attenzione sul fatto che, in presenza di precedente pratica definita con reiezione, la nuova istanza potrà essere presentata solo trascorso **un anno** dalla data del decreto di respingimento e **cinque anni** in caso di diniego per motivi di sicurezza. Pertanto, le nuove istanze presentate anteriormente al maturare del termine previsto dovranno essere rifiutate o dichiarate inammissibili;
- ❖ nel caso in cui il **conflitto non** risulti **superabile**, cioè la precedente pratica non risulti ancora definita, occorre procedere con l'inammissibilità della seconda domanda.

1.3 Controlli propedeutici all'ammissibilità delle istanze

Corre l'obbligo di rammentare che il parere di competenza prefettizia deve riguardare esclusivamente i seguenti elementi: documentazione – reddito – residenza – livello d'integrazione; non deve, pertanto, essere espresso con riferimento al rapporto informativo delle Questure.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Ed invero, l'assenza di quest'ultimo non preclude in alcun modo la tempestiva valutazione degli elementi di ammissibilità da parte di codeste Prefetture, che deve essere effettuata nell'immediatezza della ricezione della domanda, al fine di consentire a questa Direzione Centrale le valutazioni di competenza, unitamente al parere poi espresso dalle Questure.

D'altro canto, la definizione delle istanze da parte della Prefettura, anche in mancanza del parere della Questura, è doverosa in ossequio alle disposizioni che disciplinano gli adempimenti del responsabile del procedimento, in relazione ad una fase istruttoria - sia pure endoprocedimentale - ben individuata dall'ordinamento, ascritta alla competenza prefettizia e finalizzata a garantire rapida ed efficace soddisfazione alle aspettative dei richiedenti.

Nelle ipotesi in cui la Prefettura esprima parere contrario che sia fondato unicamente su elementi di inammissibilità dell'istanza, questa Direzione Centrale procederà alla restituzione della stessa affinché la Prefettura prosegua con il relativo *iter* di inammissibilità (vedasi Circolare prot. 0010928 del 06/11/2023).

2. FASE ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI REQUISITI

2.1. Protezione internazionale (rifugiati e protezione sussidiaria) e protezione speciale

Come già rappresentato con la comunicazione del 22 aprile 2024 (pubblicata nella sezione "Documentale" di CIVES), si rammenta che:

- ❖ **i titolari di riconoscimento dello status di rifugiato** possono presentare *istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 9, comma 1, lett. e) e 16, comma 2, della legge n. 91/92* dopo 5 anni di residenza in Italia e sono **esentati dalla produzione dei certificati originali di nascita e penale**, considerata l'impossibilità di richiederli al proprio Paese d'origine;
- ❖ **i titolari di riconoscimento della protezione sussidiaria** vengono equiparati agli apolidi o ai rifugiati solo per quanto riguarda l'**esenzione della produzione dei certificati originali di nascita e penale**, considerata l'impossibilità anche in questo caso di richiederli al proprio Paese d'origine. In questo caso i titolari possono presentare *istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/92* dopo 10 anni di residenza in Italia;
- ❖ nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo *status* di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritenga



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

comunque che ricorrano i presupposti per una forma di tutela nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo, viene riconosciuto **il permesso di soggiorno per protezione speciale**. I titolari possono presentare *istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/92 dopo 10 anni di residenza in Italia* e **non sono esentati dall'obbligo della produzione dei certificati originali di nascita e penale del Paese di origine**.

2.2 Dati anagrafici ed esito primo casellario

Si tenga conto che per le domande presentate con SPID a partire dal 18 gennaio 2021 il sistema acquisisce in automatico da SPID Cognome, Nome, Data nascita e Codice fiscale del richiedente.

A decorrere dal 17 novembre 2022, il sistema acquisisce da SPID anche il sesso.

Nel periodo antecedente alle date suddette, invece, i dati relativi alle istanze di cittadinanza sono stati digitati manualmente dai richiedenti.

Pertanto, nel caso in cui si verificano errori con riferimento ai dati anagrafici dell'istante, gli stessi potrebbero essere riconducibili ad imprecisioni commesse dal richiedente nella compilazione della domanda (presentata prima del 18 gennaio 2021), oppure ad un errato inserimento dei dati in SPID o in CIE.

In tali ipotesi, laddove il primo casellario, richiesto in automatico dal sistema CIVES, rilevi un errore con riferimento al codice fiscale, si dovrà procedere ad un'attenta verifica della correttezza dei dati anagrafici inseriti nella domanda.

In particolare, è necessario verificare che:

- le generalità indicate nella domanda corrispondano a quelle risultanti da ANPR;
- il sesso sia stato indicato in modo corretto;
- la data di nascita sia stata indicata dal richiedente nella domanda in modo corretto;
- non sia stato invertito il nome/cognome;
- il codice fiscale sia corrispondente al richiedente e non ad altra persona (coniuge, genitore etc.) e sia indicato con lettere maiuscole.

Terminate le suddette verifiche, si dovrà procedere effettuando la necessaria modifica dei dati con l'azione "modifica dati" (di competenza del dirigente), per poi "rilanciare" i **pareri ed il casellario**.

Inoltre, come già rappresentato con la circolare n. 11912 del 10 novembre 2023, al fine di evitare problemi in fase di notifica dei decreti, è necessario controllare il campo del codice



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

di avviamento postale – CAP e, laddove ci siano errori ovvero lo stesso venga indicato in modo generico (ad esempio 00100), deve procedersi alla conseguente rettifica; ove non si provveda, infatti, Piattaforma Notifiche Digitali restituirà il decreto bloccando la procedura di notifica.

2.3. Cambio generalità del richiedente nel corso del procedimento

Si è riscontrato frequentemente che i richiedenti cambino le proprie generalità nel corso del procedimento.

In questi casi si possono verificare varie ipotesi, in relazione alle quali si vorrà procedere come di seguito specificato:

1. l'interessato invia attestazione consolare con il cambio di generalità.

Se le generalità risultano già aggiornate su Punto Fisco e ANPR, si provvede ad inserire le nuove generalità nel sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e sarà necessario richiedere la conferma dei pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità.

Se le generalità non risultano già aggiornate su Punto Fisco e ANPR, si dovrà predisporre un preavviso di diniego, chiedendo al richiedente di rettificare le generalità presso l'Anagrafe, l'Agenzia delle Entrate e lo SPID. Una volta prodotta la documentazione rettificata e verificato l'aggiornamento su ANPR e Punto Fisco, si procede alla conseguente rettifica sul sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e si rilanciano i pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità;

2. l'interessato invia attestazione consolare e documentazione aggiornata con il cambio di generalità.

Se le generalità risultano già aggiornate su Punto Fisco e ANPR, si rettifica il sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e si chiede la conferma dei pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità.

Se le generalità non risultano già aggiornate su Punto Fisco e ANPR, si invia un preavviso di diniego invitando il richiedente a procedere alla rettifica presso l'Agenzia delle Entrate, l'Anagrafe e lo SPID. Una volta verificato l'aggiornamento su ANPR e Punto Fisco, si procede alla conseguente rettifica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

sul sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e si rilanciano i pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità;

- 3. l'interessato invia i documenti aggiornati con le nuove generalità ma non produce l'attestazione consolare:** si dovrà predisporre un preavviso di diniego, invitando l'interessato a produrre un'attestazione consolare a sanatoria e ad aggiornare lo SPID, l'Anagrafe e l'Agenzia delle Entrate. Una volta acquisita l'attestazione consolare, si procede alla rettifica sul sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e si chiede la conferma dei pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità;
- 4. l'interessato invia attestazione consolare per differente data di nascita rispetto alla documentazione prodotta al momento della domanda:** si dovrà predisporre un preavviso di diniego, chiedendo all'interessato di produrre nuovi certificati di nascita e penale del Paese di origine (a meno che non si tratti di mero errore materiale nella traduzione, in tal caso può richiedersi solamente una nuova traduzione). L'interessato dovrà altresì provvedere all'aggiornamento della data di nascita presso l'Anagrafe, l'Agenzia delle Entrate e lo SPID. Solo dopo aver acquisito la nuova documentazione corretta si procede alla rettifica nel sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e si chiedono nuovi pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità;
- 5. da verifica ANPR o Punto Fisco risulta che l'interessato ha cambiato le generalità:** si dovrà predisporre un preavviso di diniego invitando l'interessato a produrre una attestazione consolare. Una volta acquisita la documentazione, si rettifica il sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e si rilanciano i pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità.

In tutte le sopraelencate ipotesi, è necessario che l'istante produca anche copia del passaporto del Paese di origine o di un documento di identità estero recante le generalità aggiornate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

2.4. Residenza

Ove si verificano interruzioni accertate della residenza, queste dovranno essere considerate a partire dall'effettiva cancellazione dai registri dell'anagrafe del Comune di residenza, valutando l'arco temporale dell'interruzione anche tenendo conto della tempistica necessaria alla successiva reinscrizione anagrafica.

Qualora dal controllo effettuato e dalle motivazioni addotte dal richiedente l'interruzione di cui trattasi si ritenga superabile, è necessario procedere all'inserimento del parere favorevole con l'indicazione dalla valutazione effettuata nel campo note; in caso contrario, si dovrà procedere con l'inammissibilità della domanda.

Inoltre, come già chiarito dalla Circolare di questa Direzione Centrale K.60.1 del 05/01/2007 *«eventuali assenze temporanee non dovranno essere ritenute pregiudizievoli ai fini della concessione dello “status civitatis”, quando l'aspirante cittadino che si sia dovuto recare all'estero abbia comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale) nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Tali periodi, determinati da necessità di studio, di assistenza alla famiglia di origine, di cure mediche, dovranno essere adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovrà produrre ad integrazione dell'istanza»*.

2.5. Certificazione linguistica

Il controllo del possesso della certificazione linguistica risulta di rilevante importanza ai fini della concessione della cittadinanza italiana.

Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 4 dicembre 2018 (decreto-legge 4/10/2018 n. 113 – c.d. Decreto Sicurezza - convertito dalla legge n. 132/2018) all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza è necessario dimostrare il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER.

Tale requisito può essere dimostrato mediante:

- ❖ titolo di studio rilasciato da istituto di istruzione pubblico o paritario, riconosciuto dal MIM, dal MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; se



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario ovvero da un ente privato, i richiedenti dovranno produrne copia autenticata.

Il titolo di studio deve essere conseguito necessariamente in lingua italiana.

- ❖ certificazione rilasciata dai seguenti Enti certificatori:
 - ✓ Università per Stranieri di Siena (CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera);
 - ✓ Università per stranieri di Perugia (CELI - Certificati di lingua italiana);
 - ✓ Università degli Studi Roma Tre (CERT.IT - Certificazione della Lingua Italiana);
 - ✓ Società Dante Alighieri (PLIDA);
 - ✓ Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

Ogni Ente si avvale di una rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei suddetti Dicasteri ed Enti certificatori. Il Ministero degli Affari Esteri e gli Enti certificatori suindicati hanno sottoscritto, il 6 febbraio 2013, una convenzione per la creazione della CLIQ – Certificazione Lingua Italiana di Qualità: si tratta di un’associazione che riunisce in un unico soggetto giuridico quattro Enti certificatori, con l’obiettivo di creare un nuovo sistema di certificazione unificato, anche se ciascun Ente continua a mantenere una propria autonomia nella certificazione e nello svolgimento dell’esame.

La certificazione per la conoscenza della lingua italiana può essere conseguita anche presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.) di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.

Infine, non sono considerati validi i certificati di corsi di qualificazione professionale rilasciati a livello regionale.

Sono esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana coloro che:

- hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 *bis* del d.lgs. n. 286/1998 – Testo unico sull’immigrazione (ossia coloro che hanno fatto ingresso in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare ed abbiano la possibilità di dimostrarlo attraverso l’attestazione rilasciata dalle stesse Prefetture – Sportello Unico Immigrazione), previa indicazione da parte dell’istante degli estremi della sottoscrizione dell’accordo (vedasi Circolare prot. 0000666 del 25/01/2019);
- sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

- sono in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal 9 dicembre 2010 (data in cui è entrata in vigore l'obbligatorietà del test di conoscenza della lingua italiana); i titoli di soggiorno rilasciati con dicitura "CE" sono da considerarsi a tutti gli effetti assimilati ai permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- sono affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. E' da ritenersi esclusa la possibilità di ottenere l'esenzione dalla sottoposizione al test linguistico mediante produzione di certificazione del "medico di base" (sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2025 del 7.03.2025 e circolare di questa Direzione Centrale n. 14605 del 13 marzo 2025).

Permane, invece, l'**obbligo** di effettuare l'esame B1 per i cittadini dell'Unione Europea e per coloro che sono in possesso di un titolo di soggiorno in qualità di familiare di cittadino dell'Unione (Carta di soggiorno per familiare o coniuge di cittadino italiano o UE).

Si rappresenta, da ultimo, che **i cittadini britannici e i loro familiari (beneficiari dei diritti riconosciuti dall'Accordo di Recesso dall'UE "Brexit")** a cui è stata rilasciata carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente *ex art. 50 TUE* e *ex art. 18.4* del citato Accordo di Recesso sono **tenuti ad attestare la conoscenza della lingua italiana**.

2.6 Requisito reddituale

Il requisito reddituale necessario alla concessione della cittadinanza italiana si articola in due caratteri indefettibili: l'autosufficienza economica e la partecipazione alla finanza pubblica (tramite il prelievo fiscale), già evidenziati dalla Circolare di questa Direzione Centrale K.60.1 del 5 gennaio 2007.

In ordine al primo parametro (**autosufficienza**), si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia. In base a tale normativa (art. 3 del D.L. n. 382 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/1990), sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio o familiare a carico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Soglie esemplificative		Totale
Richiedente	€ 8.263,31	€ 8.263,31
Richiedente con 1 figlio (o altro familiare) a carico	€ 8.263,31+ € 516,00	€ 8.779,31
Richiedente con coniuge a carico senza figli	€ 11.362,05	€ 11.362,05
Richiedente con coniuge ed 1 figlio (o altro familiare) a carico	€ 11.362,05 + € 516,00	€ 11.878,05
Richiedente con 1 figlio generato da relazione attuale ed 1 figlio generato in precedente relazione	€ 8.263,31+ € 516,00 + € 516,00	€ 9.295,31

Per quanto concerne il secondo parametro (**partecipazione alla finanza pubblica**), «*i redditi da indicare sono esclusivamente quelli imponibili IRPEF, per i quali siano stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia (quelli all'estero non vengono considerati), desunti dalle dichiarazioni reddituali presentate negli ultimi tre anni all'Agenzia delle entrate (a meno che la legge non esenti dalla presentazione*» (così come ribadito, da ultimo, in Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 19 aprile 2023, n. 00750/2023); il reddito, infatti, deve permettere di soddisfare gli obblighi di solidarietà ed essere a disposizione del soggetto in modo continuativo sino alla verifica in sede di valutazione dell'istanza.

Al raggiungimento dei parametri reddituali possono concorrere i **redditi prodotti dagli altri membri del nucleo familiare** dell'istante, di cui all'articolo 433 c.c. (persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti) e cioè, nell'ordine:

«1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

A titolo di esempio, quindi, non sono computabili – in quanto non rientranti nella suddetta elencazione – i redditi prodotti dal c.d. “genitore sociale” (patrigno/matrigna), dal convivente non legato da alcun rapporto giuridico all'istante (anche in presenza di prole) o dai cugini.

Si ricordi che, ove il coniuge - o altro familiare - risieda all'estero ma risulti fiscalmente a carico dell'istante, quest'ultimo dovrà comunque soddisfare le soglie di cui sopra, visto che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

è possibile per lo straniero usufruire delle detrazioni per familiari a carico anche se residenti all'estero, *ex art. 1, commi 1324 e ss., legge n. 296/2006.*

Infatti, il dato della medesima residenza anagrafica non è, in ogni caso, requisito necessario per coniuge e figli dell'istante, i quali possono risultare, dagli accertamenti effettuati su Punto Fisco, a carico dello stesso e/o partecipare al raggiungimento delle soglie reddituali anche se non conviventi.

Sebbene il requisito della convivenza con l'istante risulti necessario nei confronti degli altri familiari di cui si voglia computare il reddito, possono invece considerarsi come appartenenti al medesimo nucleo familiare anche i coniugi non conviventi o i figli maggiorenni con diversa residenza rispetto all'istante ed anche ove abbiano proprio autonomo nucleo familiare (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. V bis, sent. n. 1698 del 11/02/2022).

La convivenza torna ad essere requisito necessario in caso di figli di genitori divorziati (o separati) e con diversa residenza, oltre che in tutti i casi di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013, per cui tali figli, anche se a carico IRPEF di entrambi, risultano attratti nel nucleo familiare del genitore con cui convivono.

I figli vengono considerati a carico del genitore nella percentuale (50% o 100%) riportata nella dichiarazione dei redditi e risultante da Punto Fisco.

Nelle ipotesi di minori affidati, il suddetto D.P.C.M., all'art. 3, comma 4, prevede tre ipotesi, ossia affidamento preadottivo, affidamento temporaneo e collocamento presso comunità.

«Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante [c.d. nucleo familiare ristretto], fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante».

Se l'affidatario inserisce l'affidato temporaneo nel proprio nucleo familiare, ciò rileva ai fini delle soglie reddituali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

2.6.1. Redditi computabili

Per il raggiungimento delle soglie reddituali di accesso alla cittadinanza, i redditi devono essere sottoposti alla relativa imposizione (esclusi i casi di no tax area) con assolvimento dei relativi obblighi fiscali.

Sono redditi computabili:

- ❖ redditi da rapporto di lavoro;
- ❖ pensione di vecchiaia e/o pensione di reversibilità (erogate dallo Stato italiano ed ivi sottoposte ad imposizione);
- ❖ pensione di invalidità (vedi Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di sezione del 11 ottobre 2023, sent. n. 01443/2023, secondo cui *«negare ad una persona con disabilità la concessione della cittadinanza, in ragione della incapacità o limitata capacità di produrre un reddito da lavoro [...] rappresenta dunque una palese violazione del principio di eguaglianza tanto più allorché il soggetto percepisca una pensione di invalidità. I principi costituzionali impongono una interpretazione della disciplina che consenta di tener conto anche delle pensioni di invalidità ai fini della valutazione della capacità reddituale determinandosi, in caso contrario, una discriminazione tra persone con invalidità e persone non invalide»*);
- ❖ redditi prodotti da transfrontalieri (*ex art. 1, comma 175, della legge n. 147/2013, art. 2 della legge n. 289/2002, Circolare Agenzia delle Entrate 2/E del 15 gennaio 2003, si considerano transfrontalieri i soggetti fiscalmente residenti in Italia, che svolgono attività lavorativa in zone di frontiera o Stati limitrofi, con rientro giornaliero o settimanale presso la propria residenza; pertanto, non rientrano in tali ipotesi i lavoratori che soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8 bis, del d.P.R. n. 917/1986*);
- ❖ retribuzioni di qualsiasi natura, pensioni e indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili (esentati dall'imposizione in Italia ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 601/1973);
- ❖ retribuzioni corrisposte ai dipendenti di organizzazioni internazionali quali ONU, FAO, NATO, Unione Europea, OCSE, ecc. (secondo l'art. 41 del d.P.R. n. 601/1973 cit., *«continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali»*; nel caso in cui l'«accordo di sede» non preveda una esenzione dalla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

tassazione dei redditi che eroga, deve essere applicata la tassazione dello Stato ospitante: in questo caso, quindi, la tassazione italiana, in quanto Stato ospitante l'organizzazione internazionale);

- ❖ rendite INAIL continuative;
- ❖ redditi prodotti dai familiari dell'istante *ex art. 433 c.c.*, applicabile anche agli stranieri residenti in Italia (ai sensi dell'art. 45 della legge n. 218/1995, del Reg. CE n. 4/2009 e del Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari);
- ❖ redditi prodotti dalla parte unita civilmente (equiparata al coniuge secondo la legge 20 maggio 2016 n. 76);
- ❖ reddito prodotti dal convivente di fatto con il quale l'istante abbia sottoscritto un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali (art. 1, comma 50, legge n. 76/2016 cit.);
- ❖ contributo economico corrisposto all'istante e agli eventuali figli conviventi a titolo di **assegno di mantenimento** riconosciuto con provvedimento giurisdizionale (la cui entità sia pari o superiore alla soglia reddituale di riferimento).

2.6.2 *Redditi non computabili:*

Rientrano tra i redditi non computabili:

- ❖ il reddito o pensione di cittadinanza (introdotti dal decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019);
- ❖ il denaro depositato su conto corrente;
- ❖ la pensione percepita all'estero ed ivi sottoposta a tassazione;
- ❖ l'indennità di disoccupazione (poiché, anche se imponibile, ha natura di sussidio, quale la NASpI);
- ❖ i redditi prodotti dal coniuge che risieda all'estero;
- ❖ i redditi prodotti da soggetti non legati all'istante da obbligo alimentare *ex art. 433 c.c.* (es. il c.d. "genitore sociale", ossia patrigno/matrigna);
- ❖ i redditi dominicali e agrari che non concorrono alla base imponibile IRPEF (sul punto vedi anche T.A.R. Lazio, Sez. V bis, sent. n. 17230 del 20/11/2023);
- ❖ le dichiarazioni sostitutive CUD relative alla corresponsione degli emolumenti effettuati dal datore di lavoro per *colf* e badanti superiori ad € 8.000,00 lordi annui se non risultino presentate dichiarazioni dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate. Il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

datore di lavoro domestico, non essendo sostituto d'imposta, non effettua le trattenute fiscali sulla retribuzione: è pertanto onere di *colf* o badante occuparsi di presentare il 730 o Unico per il versamento di Irpef, addizionali comunali e regionali.

2.6.3 Valutazione dei redditi

All'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, **il richiedente dichiara** la propria situazione reddituale, che deve soddisfare i requisiti *ex lege* previsti (come stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 22 novembre 1994, in attuazione dell'art. 1, comma 4, del d.P.R. n. 362 del 1994).

Sarà sempre onere dell'istante, inoltre, produrre documentazione reddituale relativa a eventuali redditi integrativi percepiti dai familiari conviventi di cui all'art. 433 c.c., i quali, non essendo autocertificabili (come già chiarito dalla CMI K.60.1 - 05/01/2007), andranno documentati attraverso mod. CUD, mod. 730 e mod. Unico.

Le Prefetture procederanno tempestivamente alla verifica di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'istanza, accedendo a Punto Fisco.

Nel caso in cui si dovessero riscontrare **flessioni reddituali** nel triennio antecedente l'istanza, potrà essere valutata in via equitativa la misura della flessione che, se ridotta, potrà essere considerata superabile.

Ed invero, specie nel caso in cui tale flessione reddituale caratterizzi una sola annualità (anche non rientrante nel periodo pandemico) e risulti essere in misura ridotta rispetto alle soglie richieste – o superata da successiva ripresa economica del soggetto istante (ad es. con percezione di redditi congrui e/o instaurazione di rapporto lavorativo a tempo indeterminato – si potrà procedere, sempre in via equitativa, con l'ammissibilità della domanda.

Si ritengono comunque superabili:

- ❖ **flessioni reddituali risalenti nel tempo**, attraverso la valorizzazione favorevole al richiedente di fatti nuovi riferibili ad un periodo di tempo anche inferiore al triennio antecedente l'adozione del provvedimento (in caso di considerevole lasso di tempo tra la presentazione dell'istanza e la valutazione da parte della Pubblica Amministrazione; così Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di sezione del 19 aprile 2023, n. 838/2023; Id. Ad. Sez. del 05 aprile 2023 n. 01026/2023; Consiglio di Stato, Sez. I., sent. n. 1757 del 2022; T.A.R. Lazio, Sez. V bis, sent. n. 8190 del 12 maggio 2023);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

- ❖ **flessioni reddituali dovute ad infortunio sul lavoro** (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 5133 del 24 maggio 2023);
- ❖ **flessioni che siano seguite da sopraggiunte condizioni lavorative stabili** (es. contratto a tempo indeterminato; così Consiglio di Stato, Sez. I, n. 01757/2022).

Si rappresenta inoltre che, vista la particolare congiuntura economica globale (dovuta anche al periodo pandemico 2020/2021/2022) ed in applicazione del principio di ragionevolezza, le annualità che risultino insufficienti potranno essere integrate con redditi di norma non computabili o considerando annualità precedenti o successive a tale periodo.

A titolo d'esempio, **per domande presentate negli anni 2023, 2024 e 2025**, l'eventuale insufficienza reddituale di una o più annualità interessate dal periodo pandemico potrà essere superata considerando i redditi pregressi (dal 2019 a ritroso), e/o i redditi relativi agli anni successivi in attualizzazione, di cui si dovrà comunque tener conto, con verifica presso l'Agenzia delle Entrate, **al momento di esprimere il parere di competenza.**

Nelle ipotesi di cui sopra, ove non siano raggiunte le soglie minime necessarie, i relativi redditi potranno inoltre, in via equitativa, essere integrati **in misura residuale** (e cioè in modo non predominante) da:

- ❖ **redditi esenti** (non imponibili);
- ❖ **redditi percepiti all'estero** (ma da soggetti rientranti nell'elencazione di cui all'art. 433 c.c. e residenti in Italia, quindi ivi sottoposti in tutto o in parte ad imposizione; cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, sent. n. 2484 del 10.11.2022);
- ❖ **redditi percepiti dal c.d. "genitore sociale"** (matrigna o patrigno), allegando relativa dichiarazione di mantenimento;

Si consideri che tale forma di superamento delle flessioni reddituali potrà avvenire, in relazione al triennio antecedente l'istanza, valutando anche le annualità successive ad essa, dovendosi procedere con inammissibilità della domanda solo qualora emerga effettiva, sostanziale carenza del requisito reddituale non superabile valutando tutto il periodo di osservazione e, **quindi, anche gli anni successivi.**

Tali operazioni di adattamento reddituale, secondo ragionevolezza, saranno utili ed esercitabili, in particolare, ove la valutazione delle istanze avvenga dopo un considerevole lasso di tempo dalla loro presentazione, specie nel caso ricomprendano gli anni 2020, 2021, 2022.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

Ove, invece, la valutazione avvenga a breve distanza (istanze con scadenza biennale) – o in un periodo in cui non sia ancora decorso il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – si potrebbe verificare l'ipotesi in cui il controllo reddituale non possa essere effettuato su alcuna annualità successiva all'istanza ma, al più, su quella relativa al medesimo anno di presentazione.

In tali ipotesi, il vaglio sarà effettuato sulle annualità fiscali disponibili, dichiarandosi inammissibile l'istanza ove si presentino flessioni reddituali non superabili grazie all'ausilio di annualità fiscali successive alla presentazione della stessa o a redditi integrativi secondo le indicazioni di cui sopra.

In ogni caso la giurisprudenza dà rilievo alla presenza di redditi relativi agli anni successivi alla domanda, anche in caso di flessione di uno degli anni riferiti ai redditi precedenti.

3. DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA E FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

3.1. Cambio generalità in fase di notifica del decreto

Laddove i richiedenti cambino le proprie generalità nella fase successiva all'emanazione del decreto, si vorrà procedere, in relazione alle varie ipotesi, come di seguito specificato:

- ❖ **l'interessato invia attestazione consolare per cambio generalità e dalla consultazione ANPR e Punto Fisco le generalità risultano già aggiornate:** si rende necessario sospendere la notifica della concessione. Si rettifica il sistema CIVES (anche il codice fiscale) e si chiede la conferma dei pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità. Una volta confermati i pareri favorevoli, si può procedere con la rettifica del DPR e l'ammissione al giuramento.
- ❖ **l'interessato invia attestazione consolare per cambio generalità e su ANPR e Punto Fisco non risultino aggiornate:** si rende necessario sospendere la notifica della concessione e invitare l'interessato a rettificare le proprie generalità presso l'Anagrafe, lo SPID e l'Agenzia delle Entrate. Solo dopo l'acquisizione della documentazione e verificato su ANPR e Punto Fisco l'avvenuto aggiornamento da parte del richiedente, si procede a rettificare il sistema CIVES (anche il codice fiscale) e si chiede la conferma dei pareri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

(casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità. Una volta confermati i pareri favorevoli, si potrà procedere alla rettifica del DPR e all'ammissione al giuramento;

- ❖ **l'interessato invia attestazione consolare per cambio data di nascita**: si rende necessario sospendere la notifica della concessione e predisporre nota di riesame (*ex art. 10 bis* della legge n. 241/1990), invitando l'interessato a produrre nuovi certificati di nascita e penale del Paese di origine (a meno che non si tratti di errore materiale nella traduzione; in tal caso, può richiedersi solo una nuova traduzione). L'interessato dovrà altresì provvedere all'aggiornamento dei propri dati presso l'Anagrafe, lo SPID e l'Agenzia delle Entrate. Solo dopo aver acquisito la nuova documentazione corretta e verificato su ANPR e Punto Fisco l'avvenuto aggiornamento da parte del richiedente, si rettifica il sistema CIVES (ivi compreso il codice fiscale) e si chiedono nuovi pareri (casellario, Questura o SDI e Comparto Sicurezza) con le nuove generalità.

Una volta confermati i pareri favorevoli, si potrà procedere con la rettifica del decreto e con la conseguente ammissione al giuramento.

Si informa che, in tutte le sopraelencate ipotesi di rettifica del decreto, non potrà procedersi alla notifica tramite Piattaforma SEND, ma secondo le modalità "tradizionali" utilizzate prima dell'entrata in funzione delle modalità di notifica digitale (es. raccomandata, convocazione del richiedente ecc.).

3.2. Notifica decreti di cittadinanza tramite Piattaforma Notifiche Digitali – SEND

Come è noto, a partire dal novembre 2023 la notifica dei decreti di cittadinanza – concessioni, reiezioni e inammissibilità relativi ad istanze presentate in Italia ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992 – avviene tramite Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA (SEND).

Modalità e termini di perfezionamento della notifica sono stati illustrati nell'apposita circolare di questa Direzione centrale n. 11912 del 10/11/2023 e sono anche riepilogati al seguente *link*: *SEND - Servizio Notifiche Digitali | Perfezionamento della notifica*.

Per consentire alle Prefetture di verificare e gestire in autonomia alcune fasi del procedimento di notifica, dal 28 marzo 2024 sono state attivate su CIVES nuove funzionalità, attraverso le quali è possibile procedere alle seguenti operazioni:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

- ❖ scaricare da Piattaforma Notifiche un *file* pdf contenente tutti i passaggi relativi alla notifica digitale e/o analogica del decreto inviato (funzione “Recupera informazioni PN”);
- ❖ estrarre l'elenco delle pratiche inviate a Piattaforma Notifiche da almeno 60 giorni, che si trovano ancora nello stato “Concessa/respinta/inammissibile decreto inviato per notifica a Piattaforma notifiche” (sezione “Report e Statistiche - Report Prefetture”);
- ❖ annullare l'invio di un decreto (concessione, reiezione, inammissibilità) a Piattaforma Notifiche, riportando la pratica nello stato precedente all'invio, nelle ipotesi in cui emerga la necessità di rinnovare il procedimento di notifica del decreto tramite Piattaforma Notifiche o secondo le altre modalità di notifica (funzionalità “Annulla notifica PN”).

Come già comunicato con Avviso su CIVES, a partire dal 24 marzo è operativa la rete RADD in buona parte del territorio nazionale (si rinvia al file Excel - pubblicato nella sezione “Documentale” – recante l'elenco dei Comuni in cui il servizio è già attivo, ferma restando la progressiva attivazione sull'intero territorio nei prossimi mesi).

In conseguenza di ciò, la raccomandata indirizzata al richiedente non contiene più la copia cartacea del decreto, ma unicamente l'Avviso di Avvenuta Ricezione, recante, tra l'altro, le informazioni utili sui Punti di ritiro SEND (attivati presso CAF e altri esercenti convenzionati) presso cui poter stampare decreto e Avviso di Avvenuta Ricezione.

Si precisa che, in tali ipotesi, la notifica è comunque perfezionata il 10° giorno successivo al ricevimento della Raccomandata oppure, se antecedente, nel momento della stampa del decreto presso i Punti abilitati; la suddetta stampa, infatti, equivale all'avvenuto accesso alla Piattaforma.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine al procedimento di notifica tramite Piattaforma Notifiche, si è provveduto a redigere e pubblicare nella sezione “Documentale” di CIVES un elenco di FAQ relative a casistiche particolari.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, in particolare, sulle seguenti ipotesi:

- ✓ in caso di mancato scaricamento del decreto nel termine di 120 giorni dalla data della notifica, il decreto stesso non risulta più disponibile e scaricabile dalla Piattaforma Notifiche. Il richiedente è dunque invitato a rivolgersi alla Prefettura che, laddove non siano ancora decorsi i 180 giorni per prestare giuramento, deve provvedere a trasmettere al richiedente il decreto e gli atti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

opponibili a terzi tramite comunicazione sul Portale Servizi, **precisando che tale comunicazione non ha valore di nuova notificazione del decreto;**

- ✓ nel caso in cui il richiedente non abbia prestato il prescritto giuramento entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica, le Prefetture provvedono al *cambio stato pratica* in CIVES in “*decaduto per mancato giuramento*”.

Si precisa che la competenza alla valutazione dell'eventuale richiesta di riammissione al giuramento è della Prefettura. Il richiedente è, pertanto, invitato a presentare apposita istanza all'indirizzo PEC della Prefettura competente (nonché, per conoscenza, all'indirizzo PEC comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it), corredata da eventuale documentazione comprovante le ragioni della mancata conoscenza della notifica.

Quanto ai criteri su cui fondare la valutazione sulla riammissione al giuramento, dovrà considerarsi, caso per caso, in via equitativa e in *bonam partem*, la sussistenza di giustificabili motivi che abbiano in concreto impedito al richiedente l'effettiva conoscenza del decreto (quali, a mero titolo esemplificativo, il temporaneo allontanamento dalla propria residenza per ragioni di lavoro o di salute, il mutamento di residenza anagrafica nel medesimo periodo di tentata notifica del decreto, la motivata impossibilità di accesso al proprio indirizzo PEC etc.).

All'esito della valutazione dell'istanza, la Prefettura provvede al conseguente aggiornamento dello “stato pratica” e, in caso di valutazione positiva, informa il Comune dell'avvenuta riammissione.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità di **rispettare il termine dei 90 giorni** – decorrenti dalla data di trasmissione del decreto di concessione da parte di questa Direzione centrale alle Prefetture – **per la notifica del d.P.R. al richiedente tramite Piattaforma Notifiche** ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572; ciò anche al fine di evitare *eventuali ricorsi per silenzio/rifiuto* (cfr. sentenza Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 3969/2024 del 26/03/2024 pubblicata il 2.5.2024).